Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Corte I
A-3440/2012

Sentenza del 21 gennaio 2014

Composizione

Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), André Moser, Jérôme Candrian,
cancelliera Sara Friedli.

Parti

A._____,
ricorrente 1,

B._____,
ricorrente 2,

entrambi patrocinati da …,

contro

AlpTransit San Gottardo SA,
Zentralstrasse 5, 6003 Lucerna,
controparte,

Commissione federale di stima del 13° Circondario (Ticino-Grigioni),
Casella postale 1018, 6501 Bellinzona,
autorità inferiore.

Oggetto

espropriazione.

Fatti:

A.
Il progetto di galleria di base del Monte Ceneri per una linea delle Ferrovie federali svizzere (FFS) tra le aree di S. Antonino/Cadenazzo e Lugano/Vezia, compresi i raccordi alle linee esistenti, fa parte di quello della nuova linea ferroviaria transalpina del San Gottardo ed è disciplinato dalla Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (LTAlp, RS 742.104; cfr. art. 5bis lett. a LTAlp). La società AlpTransit San Gottardo SA (di seguito: AlpTransit), in Lucerna, cui spetta l'attuazione dell'opera, ha presentato nel marzo del 2003 all'Autorità federale la domanda di approvazione dei piani, pubblicata dal 2 aprile al 16 maggio 2003 nei Comuni interessati.

B.
Il signor A._____ è proprietario della particella numero 1 del Registro fondiario definitivo (RFD) del Comune di X._____ avente una superficie complessiva di 5483 m^2. La società B._____., in Y._____ – di cui il signor A._____ è membro con firma individuale – è invece proprietaria della particella numero 2 RFD del Comune di X._____ avente una superficie complessiva di 9153 m^2. Il predetto fondo numero 2 è locato al signor A._____, il quale esercita sullo stesso un'attività di carrozzeria, di officina meccanica e di recupero di vetture accidentate per incarico delle compagnie di assicurazione.

Le predette particelle numero 1 e 2, confinanti tra di loro, sono situate nella zona artigianale/industriale del Comune di X._____, a valle della stazione e dell'esistente linea ferroviaria, la quale è interessata dalle opere di geometria dei binari tra la stazione di X._____ e il portale della Galleria di base del Monte Ceneri in zona "(…)" a Z._____ previste dal progetto di costruzione della nuova linea ferroviaria transalpina.

C.
Con avviso personale di espropriazione 24 marzo 2003, i predetti proprietari sono stati informati in merito alla prevista espropriazione parziale definitiva di 800 m^2 della particella numero 2 e di 400 m^2 della particella numero 1, nonché dell'occupazione temporanea per una durata di due anni di 200 m^2 della particella numero 2 e di 120 m^2 della particella numero 2.

D.
Il 16 maggio 2003 gli espropriati – per il tramite del loro patrocinatore – hanno presentato opposizione al citato progetto, in particolare all'espro-

priazione, chiedendo l'allontanamento della progettata nuova strada (…) e delle linee ferroviarie dall'esistenze carrozzeria situata sulla particella numero 2 e che fossero garantiti gli accessi all'esistente capannone, anche per gli autotreni di grosse dimensioni che regolarmente prendono in consegna i veicoli accidentati o riparati. Tale richiesta di spostamento è poi stata successivamente ritirata.

E.
Con decisione 28 ottobre 2005, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha approvato i piani relativi alla galleria di base del Monte Ceneri, imponendo ad AlpTransit una serie di oneri e di riserve. In tale contesto, il DATEC ha respinto la richiesta degli espropriati di garantire gli accessi anche agli autotreni di grosse dimensioni alla particella numero 2. Prendendo atto della funzionalità ridotta degli accessi, essa ha rilevato che gli stessi si erano tutelati giuridicamente formulando richieste di indennità espropriative.

F.
A seguito dell'insuccesso delle trattative avviate fra le parti, con istanza 14 dicembre 2009, l'AlpTransit – in qualità di espropriante – ha postulato dinanzi alla Commissione federale di stima del 13° Circondario (di seguito: CFS) l'apertura della procedura di stima nonché l'anticipata immissione in possesso delle particelle numero 1 e 2 RFD del Comune di X._____.

G.
Con decisione 21 gennaio 2010, la CFS ha accordato la postulata anticipata immissione in possesso all'espropriante.

H.
Con decisione parziale 10 giugno 2010, la CFS ha accolto la domanda di versamento di un acconto di 300'000 franchi sull'indennità d'espropriazione da parte dell'espropriante formulata dagli espropriati il 1° aprile 2010.

I.
Acquisiti agli atti i dati circa i prezzi pagati in zona, il 4 febbraio 2011 la CFS ha esperito un'ispezione locale volta ad accertare la situazione alla fine dei lavori. Alle parti è poi stato assegnato un termine per presentare le proprie memorie conclusive.

J.
In proposito, gli espropriati – per il tramite del loro patrocinatore – hanno

precisato le proprie richieste d'indennizzo postulando quanto segue: (i) un'indennità di 5 franchi/m^2 per l'occupazione temporanea e di 450 franchi/m^2 per l'espropriazione definitiva parziale delle loro particelle; (ii) un'indennità di svalutazione residua di 50'000 franchi per la particella numero 1 e di 100'000 franchi per la particella numero 2; (iii) un'indennità di 1'900'000 franchi per i lavori di trasformazione del capannone situato sulla particella numero 2; (iv) l'assegnazione di congrue ripetibili e il rimborso dei costi di 5'000 franchi inerenti alle perizie allestite dallo studio U._____.

K.
Con decisione 24 maggio 2012, la CFS ha accolto parzialmente le richieste d'indennizzo per espropriazione presentate dagli espropriati, oltre ai relativi accessori, nella misura seguente:

A. B._____.:

- CHF 320'000.-- (trecentoventimila) a titolo di indennità per l'espropriazione definitiva parziale di 800 m^2 della particella numero 2 RFD del Comune di X._____;
- CHF 500'000.-- (cinquecentomila) a titolo di indennità per inconvenienti derivanti dalla riorganizzazione aziendale;
- CHF 100'000.-- (centomila) a titolo di indennità per la sistemazione;
- CHF 0.50 (cinquanta centesimi) il m^2 all'anno a titolo di indennità per l'occupazione temporanea di 200 m^2 della particella numero 2 RFD del Comune di X._____.

B. A A._____:

- CHF 160'000.-- (centosessantamila) a titolo di indennità per l'espropriazione definitiva parziale di 400 m^2 della particella numero 2 RFD del Comune di X._____;
- CHF 0.50 (cinquanta centesimi) il m^2 all'anno a titolo di indennità per l'occupazione temporanea di 120 m^2 della particella numero 2 RFD del Comune di X._____.

C. B._____. e a A._____ (creditori solidali):

- CHF 18'240.-- (diciottomila) per spese e ripetibili (IVA inclusa).

Essa ha respinto le altre richieste di indennizzo, segnatamente la richiesta di rimborso dei costi di 5'000 franchi sostenuti dagli espropriati per l'allestimento delle perizie sul traffico da parte dell'ing. U._____.

L.
Con ricorso 27 giugno 2012, il signor A._____ (di seguito: ricorrente 1) e la B._____ in Y._____, (di seguito: ricorrente 2) – sempre per il tramite del loro patrocinatore – hanno impugnato i punti 1A e 1C del dispositivo della predetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo

federale. Chiedendo che le spese della procedura di ricorso vengano poste a carico dell'espropriante, con la rifusione da parte di quest'ultima di un'indennità adeguata per ripetibili, essi postulano l'accoglimento del loro gravame e che i punti 1A e 1C (di conseguenza, anche il punto 2) del dispositivo della decisione impugnata vengano riformati come segue: (1A) AlpTransit deve versare alla B._____ 1'160'000 franchi per inconvenienti, ristrutturazione, sistemazione aziendale e svalutazione del terreno residuo (oltre alle indennità per espropriazione formale definitiva e per occupazione temporanea non oggetto del presente ricorso); (1C) AlpTransit deve versare alla B._____ e al signor A._____ 5'000 franchi a rifusione delle fatture dell'ing. U._____ (oltre ai 18'240 franchi di ripetibili che non sono oggetto di ricorso); (2) sull'importo complessivo ancora dovuto, dedotto l'anticipo di 300'000 franchi già soluto, è pagato l'interesse al saggio usuale dal 31 gennaio 2010 (immissione in possesso anticipata).

M.
Nelle proprie osservazioni 17 settembre 2012, l'AlpTransit ha in sunto postulato il rigetto del ricorso nonché delle misure istruttorie ivi richieste, con conseguente conferma della decisione impugnata. Con scritto 6 luglio 2012, la CFS ha rinunciato presentare le proprie osservazioni, riconfermandosi nella propria decisione.

N.
Con scritto 9 gennaio 2014, i ricorrenti hanno rinunciato a una nuova presa di posizione, riconfermandosi nel proprio ricorso e contestando le osservazioni 17 settembre 2012 dell'AlpTransit. Essi hanno altresì ribadito la richiesta d'ispezione locale e di allestimento di una perizia tecnica sui preventivi.

O.
Ulteriori fatti ed argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente gravame giusta gli artt. 1 e 31 e segg. della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32)

in relazione con l'art. 77 cpv. 1 della Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr, RS 711).

1.2 Per l'art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve disposizioni contrarie contenute nella LEspr stessa, alla procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale si applica la LTAF e quindi, in base al rinvio di cui all'art. 37 LTAF, la Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).

1.3 La legittimazione a ricorrere è retta dall'art. 78 cpv. 1 LEspr e dall'art. 48 cpv. 1 PA. Secondo questi disposti, nella misura in cui ai ricorrenti, destinatari della decisione 24 maggio 2012 dell'autorità inferiore qui impugnata, è stato concesso un indennizzo inferiore a quanto da loro postulato, essi risultano direttamente toccati e hanno pertanto un interesse a che la predetta decisione venga qui annullata.

1.4 La decisione della Commissione federale di stima è stata impugnata con atto tempestivo (cfr. art. 22 e segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.

2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ª ed., Basilea 2013, n. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 e segg.).

2.1.1 Allorquando l'autorità eccede o abusa del proprio potere d'apprezzamento, si considera che la stessa abbia agito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 49 lett. a PA (cfr. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 512 e 516; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER; op. cit., n. 2.166 e 2.184 seg.; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, partie générale et éléments de procédure, 2ª ed., Basilea/Neuchâtel 2013, n. 1365). Vi è abuso nel potere d'apprezzamento quando l'autorità, pur rimanendo nei limiti del suo potere d'apprezzamento, si fonda su delle considerazioni prive di pertinenza ed estranee allo scopo perseguito dalle disposizioni legali applicabili, o viola i principi generali del diritto, quali il divieto dell'arbitrio e della disparità di trattamento, il principio della buona fede e il principio della proporzionalità

(cfr. DTF 137 V 71 consid. 5.1 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER; op. cit., n. 2.184 seg. con rinvii; TANQUEREL, op. cit., n. 513 – 515; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 394).

L'autorità supera il proprio potere di apprezzamento commettendo arbitrio ai sensi dell'art. 9 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) quando la sua decisione è fondata su valutazioni insostenibili delle circostanze, è manifestamente inconciliabile con le regole di diritto e con l'equità e si basa su elementi sprovvisti di pertinenza o neglige fattori decisivi (cfr. DTF 112 II 318 consid. 2a; ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale, Cadenazzo 2002, n. 417). L'annullamento di un giudizio si giustifica tuttavia solo quando esso è arbitrario nel suo risultato e non unicamente nella sua motivazione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.4, DTF 132 I 17 consid. 5.1, DTF 131 I 217 consid. 2.1 e DTF 131 I 467 consid. 3.1; SCOLARI, op. cit., n. 455 e 457 con rinvii; ZEN-RUFFINEN, op. cit., n. 302 con rinvii).

Per quanto attiene in particolare all'apprezzamento delle prove, lo stesso è arbitrario allorquando è manifestamente insostenibile, in contraddizione con gli atti dell'incarto o contrario al sentimento di giustizia e di equità, oppure allorquando il giudice ha interpretato gli atti dell'incarto in maniera insostenibile, ha disconosciuto delle prove pertinenti o si è fondato soltanto su una parte dei mezzi di prova (cfr. DTF 134 V 53 consid. 4.3, DTF 120 Ia 31 consid. 4b e DTF 118 Ia 28 consid. 1b). Onde dimostrarne l'arbitrarietà, non è sufficiente argomentare che le prove in questione avrebbero potuto essere valutate differentemente o, finanche, in modo più convincente, ma occorre dimostrare che le conclusioni tratte dall'autorità sono oggettivamente assolutamente insostenibili, in contrasto manifesto con la situazione effettiva o adottate senza motivi oggettivi (cfr. DTF 122 I 61 consid. 3a con rinvii; sentenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo del 6 aprile 1998, in: Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 63.9 consid. 6).

2.1.2 Ai sensi dell'art. 49 lett. b PA, l'accertamento dei fatti è incompleto allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto allorquando l'autorità ha omesso d'amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto, ecc. (cfr. BOVAY, op. cit., pag. 395; OLIVIER ZIBUNG/ELIAS HOFSTETTER in: Waldmann/Weissenberger (ed.), VwVG Praxiskommentar

zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/Ginevra/Berna 2009, n. 37 seg. ad art. 49 PA).

2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a, DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).

2.3 Nella giurisprudenza e nella dottrina è ammesso che l'autorità giudiziaria di ricorso – anche se dispone di un potere di cognizione completo – eserciti il suo potere d'apprezzamento con riserbo qualora si tratti di questioni legate strettamente a delle circostanze di fatto o a questioni tecniche (cfr. DTAF 2008/23 consid. 3.3). Nel caso in cui le questioni tecniche toccano la sicurezza, il riserbo dell'autorità di ricorso sarà ancora più grande (cfr. DTAF 2008/18 consid. 4). Quando si devono giudicare questioni tecniche speciali per le quali l'autorità di prima istanza dispone di conoscenze specifiche, l'autorità di ricorso non si discosterà senza validi motivi dall'apprezzamento di chi l'ha preceduta (cfr. DTF 133 II 5 consid. 3, DTF 131 II 680 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-7836/2008 del 21 dicembre 2011 consid. 3; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.154 e segg.).

3.

I ricorrenti censurano innanzitutto la violazione del loro diritto di essere sentiti, in quanto la CFS avrebbe ignorato la perizia 11 dicembre 2009 allestita dall'ing. U._____ proposta quale prova per accertare i fatti determinanti, senza neppure pronunciarsi al riguardo.

3.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7). Tale doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente dall'autorità di ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa e DTF 124 I 49 consid. 1).

Detto diritto, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavorevole nei suoi confronti, il diritto di prendere visione dell'incarto, la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1 con rinvii; sentenze del Tribunale federale 4A_35/2010 del 19 maggio 2010 e 8C_321/2009 del 9 settembre 2009; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-7094/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2 con rinvii). Tale garanzia non serve solo a chiarire i fatti, bensì rappresenta anche un diritto individuale di partecipare alla pronuncia di una decisione mirata sulla persona in quanto tale. Il diritto di essere sentito è quindi da un lato, il mezzo d'istruzione della causa, dall'altro un diritto della parte di partecipare all'emanazione della decisione che concerne la sua situazione giuridica. Garantisce l'equità del procedimento (cfr. SCOLARI, op. cit., n. 483 seg. con rinvii; ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8ª ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, n. 835).

3.2 La giurisprudenza ha dedotto il dovere per l'autorità di motivare la sua decisione dal diritto di essere sentito. A livello procedurale, tale garanzia è ancorata all'art. 35 PA. Scopo di ottenere una decisione motivata è che il destinatario possa comprendere le ragioni della medesima e, se del caso, impugnarla in piena coscienza di causa e che l'autorità di ricorso possa esercitare il suo controllo (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1, DTF 129 I 232 consid. 3.2 con rinvii e DTF 126 I 97 consid. 2b). È quindi sufficiente che l'autorità si esprima sulle circostanze significative atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito. L'autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti i fatti, le censure e i mezzi di prova invocati dal ricorrente, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per la decisione (cfr. DTF 130 II 530 consid. 4.3, la già citata DTF 129 II 232 consid. 3.2 e DTF 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-6258/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 5.2.2 con rinvii; DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS/DANIELA THURNHERR/DENISE BRÜHL-MOSER, Öffentliches Prozessrecht, 2ª ed., Basilea 2010, n. 437; LORENZ KNEUBÜHLER, Die Begründungspflicht. Eine Untersuchung über die Pflicht der Behörden zur Begründung ihrer Entscheide, Berna/Stoccarda/Vienna 1998, pag. 29 e segg.). Peraltro, la motivazione non deve necessariamente trovarsi nella decisione stessa; essa può anche trovarsi in un documento separato che sia stato portato a conoscenza dell'interessato o può discendere dal rinvio a una presa di posizione di un'altra autorità sempre portata a conoscenza

dell'interessato (cfr. DTF 123 I 31 consid. 2c e DTF 113 Ib 204 consid. 2; LORENZ KNEUBÜHLER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo 2008, n. 8 ad art. 35 PA; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ª ed., Basilea 1991, pagg. 150 seg.), basta che il destinatario sia in grado di procurarsi i documenti ai quali la decisione rimanda (cfr. SCOLARI, op. cit., n. 535 con riferimenti). L'ampiezza della motivazione non può tuttavia essere stabilita in modo uniforme. Essa va determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie e degli interessi della persona toccata nonché applicando i principi sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale. La motivazione può anche essere sommaria, ma vi si devono perlomeno dedurre gli elementi essenziali sui quali l'autorità si è fondata per rendere il proprio giudizio (cfr. SCOLARI, op. cit., n. 531 con i numerosi riferimenti giurisprudenziali).

A titolo eccezionale, la violazione dell'obbligo di motivazione può essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati addotti in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della giurisdizione competente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore (cfr. DTF 126 I 72 consid. 2 con numerosi rinvii e DTF 116 V 28 consid. 3; [tra le molte] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3925/2009 del 27 febbraio 2012 consid. 4.2.1; KNAPP, op. cit., pag. 150 seg.).

3.3 In concreto, lo scrivente Tribunale rileva che i ricorrenti hanno prodotto ben due perizie riguardanti l'accesso alla particella numero 2 RFD del Comune di X._____, entrambe allestite dall'ing. U._____: la prima l'11 dicembre 2009 (cfr. allegato n. 2 all'atto n. 8 dell'incarto ATG […] della CFS [di seguito: inc. CFS]), la seconda il 5 febbraio 2010 (cfr. allegato n. 15 all'atto n. 8 dell'inc. CFS). Orbene, se di fatto da un lato la CFS nella decisione impugnata non si è pronunciata espressamente in merito alla rilevanza delle predette perizie – ciò che potrebbe ravvisare una violazione del diritto di essere sentito, ma non è il caso – d'altro lato la stessa ha nondimeno fatto chiaramente riferimento al loro contenuto. Essa ha infatti tenuto conto che, dopo l'effettuazione dei lavori previsti dal progetto, le manovre di accesso al capannone sito sulla predetta particella numero 2 sarebbero state possibili soltanto invadendo una parte del prato della particella numero 1 RFD del Comune di X._____, proprio così come indicato dall'ing. U._____ nella perizia 5 febbraio 2010 (cfr. allegato n. 15 sopracitato) prodotta dai ricorrenti. Che poi nella prima perizia 11 dicembre 2009 tale circostanza non sia stata indicata non è qui determinante, dal momento che la seconda perizia – si ricorda

entrambe allestite dal medesimo ingegnere – precisa quanto indicato nella prima (ovvero in che misura l'accesso è compromesso). Non riferendosi alla stessa, la CFS non ha fatto che esercitare il proprio potere di apprezzamento sulle prove offerte, ciò che non appare né arbitrario, né lesivo del diritto di essere sentiti dei ricorrenti. Orbene, quand'anche si ravvisasse una tale violazione, la stessa andrebbe comunque considerata come sanata, dal momento che lo scrivente Tribunale si pronuncerà al riguardo, per quanto necessario, nell'ambito del presente gravame.

4.
I ricorrenti, indicando come dinanzi alla CFS sia già stato esperito un sopralluogo di cui difetta tuttavia la messa a verbale delle constatazioni di fatto, postulano che venga effettuata un'ispezione locale anche in questa sede. Parimenti chiedono che venga esperita una perizia tecnica che verifichi, se necessario, i preventivi ch'essi hanno prodotto. Di avviso contrario, la controparte si oppone alle predette richieste di prove, poiché la documentazione prodotta dalle parti dinanzi alla CFS sarebbe sufficientemente chiara e permetterebbe di ben comprendere la fattispecie.

4.1 Per costante giurisprudenza, il diritto di far amministrare delle prove presuppone che il fatto da provare sia pertinente, che il mezzo di prova sia necessario per constatare questo fatto e che la domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti. Dall'altra parte quand'anche la prova offerta risulti di per sé lecita, la garanzia costituzionale dell'art. 29 cpv. 2 Cost. non impedisce all'autorità di porre un termine all'istruzione, allorquando le prove assunte le hanno permesso di formarsi una propria convinzione e, procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle ulteriori prove richieste, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3 e DTF 130 II 425 consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2).

4.2 Nel caso concreto, lo scrivente Tribunale ritiene che la documentazione agli atti, tra cui anche le varie perizie fatte allestire dai ricorrenti e dalla controparte, sia già completa e che la fattispecie in oggetto sia stata sufficientemente già discussa e chiarificata dinanzi all'autorità inferiore, tant'è che la stessa – composta di membri qualificati provvisti delle necessarie competenze tecniche – ha peraltro avuto modo di esperire un sopralluogo e di valutare l'entità del danno cagionato dall'espropriazione di una parte della particella numero 2 RFD del Comune di X._____ (cfr. atti n. 22 e n. 23 dell'inc. CFS). In tali circostanze, il solo fatto che le constatazioni non siano state riportate nel processo verbale non giustifica

l'esperimento di una nuova ispezione locale in sede ricorsuale. Nulla agli atti indica poi che di fatto essi ne abbiano chiesto la verbalizzazione al momento del sopralluogo, avendo gli stessi sollevato tale doglianza soltanto dinanzi allo scrivente Tribunale. Peraltro, pure il Tribunale può rinunciare a procedere a degli atti d'istruzione allorquando giudica – come nel caso concreto – che un tale atto non è necessario per sincerarsi dei fatti. Analogo discorso vale per la richiesta di esperimento di una perizia tecnica per valutare i preventivi prodotti dai ricorrenti in merito ai lavori necessari per creare un nuovo accesso, dal momento che di fatto – come si vedrà nel proseguo (cfr. consid. 5.2 del presente giudizio) – nulla agli atti indica che lo stesso debba per forza essere spostato così come auspicato nei preventivi. Tali richieste di misure istruttorie vanno pertanto qui respinte (cfr. art. 12 PA *a contrario* e art. 32 PA).

5.

Nel caso in disamina, i ricorrenti contestano unicamente i punti 1A, 1C e 2 del dispositivo della decisione impugnata, e meglio, l'ammontare dell'indennità concessa al ricorrente 1 per inconvenienti derivanti alla riorganizzazione aziendale e per la sistemazione (cfr. punto 1A), nonché il mancato rimborso dei costi delle perizie allestite dall'ing. U._____ (cfr. punto 1C) e, pertanto, anche il calcolo degli interessi (cfr. punto 2).

In casu, si tratta dunque di accertare se – tenuto conto delle circostanze concrete, nonché dei principi qui applicabili (cfr. consid. 5.1 che segue) – gli importi concessi dall'autorità inferiore per le predette posizioni dell'indennità espropriativa appaiono adeguati e proporzionati rispetto ai diritti espropriati e ai danni subiti dai ricorrenti, ciò che implica altresì di verificare se quest'ultima ha accertato correttamente la fattispecie alla base della propria decisione (cfr. considd. 5.2 e 5.3 che seguono).

5.1

5.1.1 Giusta l'art. 16 LEspr, l'espropriazione non può aver luogo che verso piena indennità. Ciò indicato, nell'esame del patrimonio dell'espropriato, l'indennità non deve condurre né ad un impoverimento né ad un arricchimento. Essa deve collocare l'espropriato in una situazione economicamente equivalente a quella di cui avrebbe beneficiato senza l'espropriazione (cfr. DTF 95 I 453 consid. 2 e DTF 93 I 554 consid. 3; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-8536/2010 del 10 novembre 2013 consid. 7; HEINZ HESS/HEINRICH WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, vol. I, Berna 1986, n. 4 ad art. 16 LEspr; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. III, Berna 1992, pag. 413).

5.1.2 Giusta l'art. 19 LEspr, nel fissare l'indennità devono essere tenuti in conto tutti i pregiudizi subiti dall'espropriato per effetto dell'estinzione o della limitazione dei suoi diritti. L'indennità comprende quindi (lett. a) l'intero valore venale del diritto espropriato; (lett. b) inoltre, nel caso di espropriazione parziale di un fondo o di più fondi economicamente connessi, l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene ad essere diminuito; (lett. c) l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato, in quanto essi possano essere previsti, nel corso ordinario delle cose, come una conseguenza dell'espropriazione.

5.1.3 In particolare, in caso di espropriazione parziale non è dovuta alcuna indennità per il deprezzamento della frazione residua, in quanto il deprezzamento sia compensato da speciali vantaggi che derivano alla frazione stessa dall'impresa dell'espropriante (art. 22 cpv. 1 LEspr). Devesi invece tener conto del danno derivante dalla perdita o dalla diminuzione dei vantaggi influenti sul valore venale, che senza l'espropriazione la frazione residua avrebbe conservati secondo ogni probabilità (art. 22 cpv. 2 LEspr).

Allorquando un fondo parzialmente espropriato non ha più, in seguito alla soppressione o allo spostamento di una strada pubblica, uno sbocco sufficiente, e partendo subisce una svalutazione, l'ente espropriante è tenuto in linea di massima a risarcire il predetto pregiudizio giusta l'art. 22 cpv. 2 LEspr (cfr. DTF 98 Ib 203 consid. 2a e DTF 95 I 302 consid. 5b; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 1131).

5.1.4 Per "altri pregiudizi" ai sensi dell'art. 19 lett. c LEspr si intendono tutti i rimanenti pregiudizi causati al patrimonio dell'espropriato a complemento di quelli subiti in rapporto al diritto espropriato già indennizzati sulla base dell'art. 19 lett. a e lett. b LEspr (cfr. ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1184 con rinvii; RAPHAËL EGGS, Les « autres préjudices » de l'expropriation. L'indemnisation au-delà du modèle fondé sur la valeur vénale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2013, n. 643 e segg.). Più precisamente, il termine "altri pregiudizi" sottolinea il carattere complementare e il limite quantitativo dell'indennizzo concesso sulla scorta dell'art. 19 lett. c LEspr: è infatti soltanto se i restanti pregiudizi non risultano già coperti dall'indennità concessa sulla base dell'art. 19 lett. a e lett. b LEspr, ch'essi vanno indennizzati nel rispetto del diritto al pieno indennizzo di cui all'art. 16 LEspr (cfr. HESS/WEIBEL, op. cit., n. 196 ad art. 19 LEspr).

Sotto la nozione di "altri pregiudizi" rientrano segnatamente le spese rese necessarie dall'espropriazione e quelle rese inutili, quest'ultime nella misura in cui non erano prevedibili al momento in cui sono giunte per l'espropriato; la perdita temporanea di reddito o di beneficio dell'impresa, a meno che quest'ultima sia a tal punto legata al fondo espropriato da non poter più perseguire la propria attività in un altro luogo; la perdita di reddito futuro, se tale perdita è la conseguenza adeguata dell'espropriazione e appare come altamente verosimile; ecc. (cfr. ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1185 con rinvii).

5.1.5 Il diritto all'indennizzo presuppone tuttavia che in corrispondenza del pregiudizio avanzato dall'espropriato – indipendentemente dalla sua natura – sussista un nesso di causalità naturale e adeguata con la soppressione, la modifica, il trasferimento del diritto espropriato (cfr. MOOR, op. cit., pag. 415; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1137; EGGS, op. cit., n. 649 e segg.). Secondo il corso ordinario delle cose e dell'esperienza generale della vita, l'espropriazione deve essere propria a produrre un effetto del genere di quello che si è realizzato. Il mancato reddito è indennizzato soltanto nella misura in cui, senza l'espropriazione, lo stesso si sarebbe realizzato con certezza, o almeno con alta verosimiglianza. Una semplice probabilità o aspettativa, fondata su delle considerazioni congiunturali o economiche, o su delle previsioni future senza fondamenti precisi, non basta (ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1138). In assenza di detto nesso di causalità, per l'espropriato non sussiste pertanto alcun diritto all'indennizzo (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-8333/2010 del 29 aprile 2013 consid. 3.4).

L'esigenza di un nesso di causalità si applica altresì allorquando un'espropriazione parziale genera la perdita o la diminuzione dei vantaggi di fatto di cui beneficiava la frazione residua del fondo ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LEspr. In questo caso, secondo il Tribunale federale, l'espropriazione deve apparire come la condizione senza la quale la perdita o la diminuzione del vantaggio non si sarebbe verificata (cfr. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 731; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1139; parimenti sentenza del Tribunale amministrativo federale A-8333/2010 del 29 aprile 2013 consid. 3.4).

5.2 Per quanto riguarda l'indennità di 1'160'000 franchi richiesta per inconvenienti, ristrutturazione, sistemazione aziendale e svalutazione del terreno residuo (oltre alle indennità per espropriazione formale definitiva e per occupazione temporanea), lo scrivente Tribunale rileva quanto segue.

5.2.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha accertato che l'intervento espropriativo comporta la soppressione dell'area destinata a piazzale della particella numero 2 RFD del Comune di X._____ e la riduzione della funzionalità degli accessi. Tenuto conto dell'attività dei ricorrenti, essa ha sancito che l'area deve essere riorganizzata, limitando praticamente della metà l'attività d'officina, adibendola a sosta dei veicoli con la creazione di un nuovo piazzale. Per stabilire il relativo indennizzo, la CFS ha ritenuto come adeguata e conforme ai principi di estimo la valutazione eseguita dallo specialista dell'espropriante che, basandosi sul sistema a reddito, ha stabilito l'indennità sulla base della differenza risultante dal valore dell'edificio prima e dopo l'espropriazione, come pure su un tasso di capitalizzazione del 7%, anch'esso adeguato, tenuto conto della vetustà degli edifici. Essa ha dunque stabilito un'indennità dell'importo di 497'000 franchi arrotondati a 500'000 franchi per gli inconvenienti derivanti alla riorganizzazione aziendale. La CFS ha inoltre stabilito che, dopo l'intervento espropriativo, un accesso conforme alle norme tecniche (con un raggio di curvatura di sei metri) può essere facilmente creato utilizzando l'area esistente sul lato sud della particella numero 2 RFD del Comune di X._____ – appartenente al ricorrente 1 – attualmente occupata da un orto, di modo che non sussistono le condizioni per un risarcimento. Nondimeno, essa ha riconosciuto ai ricorrenti un importo di 100'000 franchi per le necessarie sistemazioni e riorganizzazioni esterne ed interne (pavimentazioni, riorganizzazione capannone, sistemazione area orto ecc.). Essa non ha per contro concesso un'indennità per il deprezzamento della parte residua del fondo, in quanto la parte espropriata non influisce sull'assetto restante dei fondi che rimangono di forma rettangolare e regolare, di modo che le possibilità edificatorie rimangono intatte.

5.2.2 Al contrario, i ricorrenti ritengono invece che sarebbe necessario ripristinare altrove il piazzale e l'accesso a capannone. Se è giusto che all'esterno vi è un orto, la creazione di un accesso al capannone da quel lato comporterebbe evidentemente, oltre alla costruzione di un nuovo portone d'entrata, la demolizione e la ricostruzione altrove dei locali, dei servizi e delle installazioni che oggi si trovano all'interno, a ridosso del lato del manufatto che va aperto (tank olio, ufficio, servizi, locale verniciatura, ecc.), così come illustrato per la soluzione 2 nel preventivo 25 aprile 2005 dell'arch. T._____ (cfr. allegato n. 4 all'atto n. 8 dell'inc. CFS). Per tale intervento essi postulano l'indennizzo dell'importo di 960'000 franchi come da preventivo. Affinché la circolazione e la manovra degli automezzi pesanti rimangano possibili, essi ritengono come necessario ripristinare anche il piazzale esterno. Secondo la perizia

dell'ing. V._____ si tratterebbe di 500 m^2 che per questa occupazione perderebbero la vocazione artigianale industriale. Per questi motivi, essi ritengono inoltre che andrebbe aggiunto un importo di 200'000 franchi (500 m^2 x 400 franchi/m^2) quale risarcimento della superficie di terreno che dovrebbe essere adibita a piazzale sul lato sud-ovest. Essi reputano inoltre che il calcolo escogitato dal perito dell'AlpTransit, recepito senza spiegazioni dalla CFS, sarebbe arbitrario, in quanto sarebbe un esercizio teorico-astratto, senza connessione con la situazione reale, che poggerebbe sulla premessa errata che gli autoveicoli pesanti possono continuare a entrare ed uscire senza problemi dal capannone.

5.2.3 Al riguardo, lo scrivente Tribunale deve innanzitutto constatare come dagli atti dell'incarto risulti che l'espropriazione parziale definitiva nella misura di 800 m^2 del piazzale dinanzi al capannone sito sulla particella numero 2 RFD del Comune di X._____, comporta di fatto una riduzione della funzionalità dell'accesso allo stesso, ma non la sua soppressione. Contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, in effetti né la perizia 22 luglio 2009 dell'ing. V._____ (cfr. doc. O allegato all'atto n. 1 dell'inc. CFS), né tantomeno le due perizie 11 dicembre 2009 e 5 febbraio 2010 dell'ing. U._____ ch'essi invocano per asserire il contrario (cfr. allegati n. 2 e n. 15 all'atto n. 8 dell'inc. CFS), indicano una soppressione dell'accesso. Se la perizia dell'ing. V._____ indica che è ancora possibile accedere al capannone, le perizie dell'ing. U._____ (in particolare quella del 5 febbraio 2010) precisano che l'accesso è ancora possibile con una parziale invasione del prato sito a lato dell'accesso stesso. Da qui la necessità di riadattare gli spazi esterni utilizzando una parte del prato (orto) adiacente all'attuale accesso. Orbene, se da un lato risulta che è possibile accedere al capannone con un raggio di curvatura di 6 metri, effettuando alcuni interventi per garantire detto accesso anche dopo l'espropriazione, d'altro canto non sono richieste modifiche sostanziali della struttura. In tali circostanze, le constatazioni alla base dell'indennizzo da parte della CFS appaiono corrette. In tal senso, non vi è alcun accertamento inesatto o incompleto dei fatti.

Nel proprio calcolo, l'autorità inferiore ha poi debitamente tenuto conto della riduzione dell'attività derivante per i ricorrenti concedendo un indennizzo di 500'000 franchi. Che tale calcolo faccia riferimento alla perizia dell'ing. V._____ è qui ininfluente, dal momento che la CFS – quale autorità composta di esperti – non è legata alle conclusioni delle parti e nel contempo è libera di ispirarsi alle proposte da loro inoltrate, qualora risultino appropriate e conformi alla sua prassi. Orbene non va dimenticato che le strutture presenti sulla particella numero 2 RFD del

Comune di X._____ non sono recenti, bensì datate, se non addirittura vetuste, così come giustamente constatato dalla CFS, nonché come risultante dalla documentazione fotografica prodotta dagli stessi ricorrenti (cfr. allegati all'atto n. 24 dell'inc. CFS). Il calcolo dell'indennizzo basato sul metodo del valore di reddito di un fondo, tenendo conto della differenza di valore dell'edificio prima e dopo l'espropriazione, prendendo in conto un tasso di capitalizzazione del 7%, visto lo stato attuale delle strutture ivi presenti (cfr. UNION SUISSE DES EXPERTS CANTONAUX EN MATIÈRE D'ÉVALUATION DES IMMEUBLES/CHAMBRE D'EXPERTS EN ESTIMATIONS IMMOBILIÈRES/ASSOCIA-TION SUISSE D'ÉCONOMIE IMMOBILIÈRE, Le manuel suisse de l'estimateur, évaluation des immeubles, Coira 2005, pag. 61 e segg.), appare qui appropriato e per nulla arbitrario, contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, ma per nulla comprovato. L'importo di 500'000 franchi per gli inconvenienti derivanti alla riorganizzazione aziendale risulta pertanto non solo proporzionato, ma anche adeguato. Sebbene di fatto l'accesso non venga soppresso, la CFS ha anche tenuto conto degli accorgimenti necessari per la sua sistemazione, concedendo un indennizzo di 100'000 franchi, ciò che appare qui adeguato. Il mancato indennizzo della parte residua del fondo, tenuto conto che le restanti possibilità edificatorie non vengono compromesse, appare anch'esso corretto.

Ciò precisato, a mente dello scrivente Tribunale, i ricorrenti sembrano dimenticare che il pieno indennizzo di cui all'art. 116 LEspr implica che lo stesso sia proporzionale al danno subito. È vero che gli stessi non devono risultare impoveriti dall'espropriazione, ma neppure arricchiti. La creazione di un nuovo accesso in un altro punto della particella, così come auspicato dai ricorrenti e indicato nel preventivo 26 aprile 2005 allestito dall'arch. T._____ (cfr. soluzione 2 nell'allegato n. 4 all'atto n. 8 dell'inc. CFS), con stravolgimento della struttura attuale, non risulta qui necessario (cfr. consid. 5.1.1 del presente giudizio), motivo per cui non vi è spazio per l'indennizzo da essi postulato. Se i ricorrenti reputano di dover modificare l'attuale accesso, creando un nuovo piazzale e ristrutturando nel contempo parte del capannone, sono liberi di farlo. Tuttavia, in tale evenienza non spetta all'espropriante pagare i conseguenti costi di un intervento più ampio rispetto a quanto ragionevolmente richiesto per mantenere l'attuale accesso. In assenza della prova del nesso di causalità tra il danno asserito – e dunque l'ammontare dell'importo fatto valere a titolo d'indennità – e l'espropriazione, non vi è alcun diritto ad essere indennizzati (cfr. consid. 5.1.5 del presente giudizio). Ne discende che la censura dei ricorrenti non può che essere respinta.

5.3 Per quanto concerne invece la richiesta di rimborso della fattura dell'importo di 5'000 franchi inerente alle perizie allestite dallo studio U._____ (cfr. fattura allegata all'atto n. 39 dell'inc. CFS), lo scrivente Tribunale rileva quanto segue.

5.3.1 In concreto, la CFS non ha riconosciuto la fattura dello studio U._____, in quanto qualora fossero state riconosciute pretese per accesso insufficiente – ciò che non è qui il caso – su questa questione essa avrebbe avuto al suo interno le conoscenze specialistiche per pronunciarsi sulla stessa o avrebbe potuto ricorrere alla consulenza di specialisti esterni.

Al contrario, i ricorrenti obiettano in sunto che le conoscenze tecniche dei membri della CFS sarebbero bastate "qualora fossero state riconosciute pretese per accesso insufficiente". Essi indicano che è proprio per provare che gli accessi sono divenuti insufficienti, circostanza che l'espropriante si ostinerebbe a negare, ch'essi si sarebbero rivolti ad uno specialista prima che fosse addita la CFS, quando le parti stavano ancora trattando per cercare di trovare un compromesso. A loro avviso, l'indagine privata avrebbe sovvertito il parere del perito dell'AlpTransit, fatto che dimostrerebbe che la prova era ed è necessaria, non solo utile. Il mancato indennizzo di dette perizie lederebbe pertanto l'art. 119 cpv. 1 LEspr.

5.3.2 A tal proposito, lo scrivente Tribunale ritiene che, dal momento che la CFS si può avvalere di persone altamente qualificate per tutte le questioni tecniche concernenti il calcolo dell'indennizzo e dell'impatto dell'espropriazione su un dato fondo e procedere spontaneamente a tutti gli accertamenti necessari, gli atti intrapresi privatamente da una parte, senza l'avallo di quest'ultima, rimangono a suo carico se risultano non necessari (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-5029/2011 del 3 luglio 2013 consid. 5.2.3). Nel caso in disamina, la CFS ha potuto constatare personalmente in che misura l'accesso al capannone presente sulla particella numero 2 RFD del Comune di X._____ sarebbe stato ridotto, recandosi sul posto nell'ambito di una ispezione locale (cfr. atti n. 22 e n. 23 dell'inc. CFS). Essa non ha per contro ordinato alcuna perizia per accertare l'entità del danno, né tantomeno risultano indizi che i ricorrenti abbiano proposto alla stessa di far effettuare le perizie dall'ing. U._____, tant'è che come da loro stessi dichiarato, esse sono state eseguite privatamente, prima di addire la CFS e senza il suo avvallo. Peraltro, le perizie dell'ing. U._____ non fanno altro che andare in sostanza nel medesimo senso della perizia dell'ing. V._____ fatta allestire dalla controparte (secondo cui l'accesso è ancora possibile).

Le stesse non erano dunque necessarie, di modo che è a giusta ragione che la CFS non ha concesso il rimborso. Non si vede in ogni caso in ché il mancato rimborso dei costi delle perizie lederebbe l'art. 119 cpv. 1 LEspr. Ne discende, che la censura dei ricorrenti non può che essere respinta.

6.
In definitiva, alla luce di tutto quanto suesposto, la decisione presa nei confronti dei ricorrenti – segnatamente il metodo di calcolo delle indennità concesse – non è contraria al diritto applicabile, non si basa su delle constatazioni arbitrarie o inesatte delle circostanze di fatto e delle prove. Essa non può inoltre essere considerata né frutto di un abuso del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore né – per quanto verificabile anche in quest'ottica – inadeguata. La stessa va dunque qui integralmente confermata. Il ricorso deve pertanto essere respinto.

7.
Nel contesto della presente vertenza, la questione delle spese e delle ripetibili è regolata dagli artt. 114 e segg. LEspr (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-8433/2007 del 3 novembre 2009 consid. 10, A-4676/2007 dell'11 dicembre 2007 consid. 8 e A-996/2007 del 9 agosto 2007 consid. 7 con rinvii). Giusta l'art. 116 cpv. 1 LEspr, le spese e le ripetibili sono di regola poste a carico dell'espropriante. Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-7836/2008 del 21 dicembre 2011 consid. 9).

Nella fattispecie, le spese processuali fissate a 2'000 franchi sono poste a carico della controparte.

Non ci sono tuttavia motivi di accordare un'indennità a titolo di ripetibili ai ricorrenti, totalmente soccombenti (cfr. sentenze del Tribunale federale 1E.20/2005 del 16 maggio 2006 consid. 4, 1E.1/2006 del 12 aprile 2006 consid. 11, 1E.16/2005 del 14 febbraio 2006 consid. 6; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-8433/2007 del 3 novembre 2009 consid. 10, A-6004/2008 del 22 aprile 2009 consid. 10 e A-5968/2007 del 14 aprile 2009 consid. 8).

(dispositivo a pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese processuali, fissate a 2'000 franchi, sono poste a carico della controparte. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione. Il bollettino di versamento sarà inviato per corrispondenza separata.

3.
Non vengono assegnate indennità di ripetibili.

4.
Comunicazione a:

– ricorrenti (atto giudiziario)
– controparte (atto giudiziario)
– autorità inferiore (atto giudiziario)

Il presidente del collegio:	La cancelliera:
Claudia Pasqualetto Péquignot	Sara Friedli

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: